

CAPITOLATO “POSTO DI RISTORO DI LOCALITA’ LAGO PESCARA” PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE

PREMESSE:

- Nel territorio comunale, in località Lago Pescara, insiste un immobile appartenuto all’ ex Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali adibito, in regime di concessione a privati, a ristorante;
- già in data 28.03.2011, con nota prot. n. 1835, il Sindaco ha manifestato la disponibilità del Comune di Biccari a subentrare all’Ente Montano, ormai in liquidazione, nella gestione dell’immobile e/o proprietà dell’immobile, anche al fine di scongiurare che il perdurare dello stato di abbandono dell’immobile potesse comprometterne gravemente la funzionalità e le potenzialità ricettive;
- successivamente, analoga richiesta è stata inoltrata alla Comunità Montana ed alla Regione Puglia in data 15.02.2012 (prot. n. 948) e in data 27.11.2012 (prot. n. 6689), nonché oggetto di diversi incontri con il Commissario dell’Ente Montano;
- ulteriore richiesta in tal senso è stata prodotta con nota del 04.06.2013 (prot. 3320) indirizzata all’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia;
- il 22.01.2013 è stato redatto il verbale di sopralluogo, presa in possesso ed affidamento in custodia del fabbricato;
- l’art. 29 della Legge Regionale n. 26 del 07.08.2013 concernente “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario n 2013” (BURP n. 110 suppl. dell’08.08.2013) ha stabilito che i Comuni interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, possono presentare alla Regione Puglia richiesta di utilizzazione e/o, valorizzazione dei beni immobili sulla base di articolata e dettagliata proposta progettuale finalizzata al conseguimento di preminenti interessi collettivi e che: “la Giunta regionale, valutata la conformità all’interesse pubblico della proposta, ne dispone la concessione a titolo gratuito in favore dell’Ente richiedente”;
- nelle more della definizione degli elenchi da parte della Regione Puglia, giusta deliberazione G.C. n. 169 del 25/11/2013 è stata approvata una proposta progettuale coerente con le indicazioni fornite dall’art. 29 della Legge Regionale n. 26 del 07.08.2013;
- l’art. 5 della L.R. 19 dicembre 2008 n. 36, così come integrato dall’art. 7 della L.R. 01 agosto 2014 n. 37, ai commi 8 bis – 8 ter ed 8 quater, ha disposto il trasferimento a titolo gratuito dell’immobile in oggetto in proprietà a questo Comune, disponendo che detto trasferimento fosse formalizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- con delibera n. 42 del 29/09/2014 il Consiglio comunale ha formalizzato la volontà di acquisire a titolo gratuito al patrimonio dell’Ente l’immobile posto di ristoro sito in località “Lago Pescara” di proprietà dell’ex Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali;
- in data 12/11/2014 il Presidente della Regione Puglia ha emesso il decreto n. 737 di trasferimento della proprietà dell’immobile in oggetto, definito “posto di ristoro di località Lago Pescara” al Comune di Biccari;
- conseguentemente, con delibera n. 47 del 27/11/2014, il Consiglio comunale ha aggiornato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari approvato giusta deliberazione C.C. n. 32/2013, inserendovi anche detto immobile;
- con deliberazione G.C. n. 233 del 22/12/2014 la Giunta Comunale ha approvato il capitolato di gara ;
- il Responsabile dell’UTC con determinazione n. 63 del 25/03/2015 ha approvato il bando di gara per la concessione in affitto del suddetto immobile, che è stato pubblicato all’Albo pretorio *on line* dal 25/03/2015 al 24/04/2015 (vedi registro n. 265);
- il suddetto bando è andato deserto;

- sono decorsi i sei mesi di cui all'art.10 del capitolato, entro i quali l'Ente avrebbe potuto concedere in locazione l'immobile a trattativa privata e in detto lasso di tempo non è stata formalizzata alcuna proposta corredata da tutta la documentazione richiesta dal bando;
- la Giunta Comunale, preso atto che il capitolato ed il bando così come formulati non avevano suscitato interesse da parte dei potenziali operatori locali e ritenendo indispensabile in ogni caso creare i presupposti affinché l'immobile di che trattasi potesse essere valorizzato e destinato alla ristorazione così come da impegni assunti nei confronti della Regione Puglia in fase di trasferimento dello stesso in capo a questo Ente, giusta deliberazione G.C. n. 177 del 09/11/2015, ha disposto l'abbattimento del 35% del canone mensile stimato dal Responsabile dell'UTC in €.826,00 giusta determina n. 63/2015, rideterminandolo in €.537,00 ed ha approvato un nuovo capitolato d'oneri;
- il Responsabile dell'UTC con determinazione n. 32 dell'11/02/2016 ha approvato il bando di gara per la concessione in affitto del suddetto immobile, che è stato debitamente pubblicato all'Albo pretorio on line dal 17/02/2016 al 02/03/2016 (vedi pubblicazione registro n. 153);
- anche il suddetto bando è andato deserto;
- sono decorsi i sei mesi di cui all'art.10 del capitolato, entro i quali l'Ente avrebbe potuto concedere in locazione l'immobile a trattativa privata e in detto lasso di tempo non è stata formalizzata alcuna proposta corredata da tutta la documentazione richiesta dal bando;
- la Giunta Comunale, preso atto che il capitolato ed il bando così come formulati non avevano suscitato interesse da parte dei potenziali operatori locali e ritenendo indispensabile in ogni caso creare i presupposti affinché l'immobile di che trattasi potesse essere valorizzato e destinato alla ristorazione così come da impegni assunti nei confronti della Regione Puglia in fase di trasferimento dello stesso in capo a questo Ente, giusta deliberazione G.C. n. 45 del 10/05/2017, ha disposto l'abbattimento di un ulteriore 20% del canone mensile stimato dal Responsabile dell'UTC rideterminandolo in €.430,00 ed ha approvato un nuovo capitolato d'oneri, che amplia le possibili destinazioni dell'immobile;

PRESO ATTO CHE

- il Responsabile dell'UTC con determinazione n. 188 del 15/03/2018 (Reg. Gen) n. 89 del 15/03/2018 (Reg. Sett.) ha approvato il bando di gara per la concessione in affitto del suddetto immobile, che è stato debitamente pubblicato all'Albo pretorio *on line* dal 15/03/2018 al 05/04/2018 (vedi pubblicazione registro n. 289);
- anche il suddetto bando è andato deserto;
- è indispensabile in ogni caso creare i presupposti affinché l'immobile di che trattasi possa essere valorizzato e destinato alla ristorazione così come da impegni assunti nei confronti della Regione Puglia in fase di trasferimento dello stesso in capo a questo Ente;
- con deliberazione G.C. n. ... del, di approvazione del presente capitolato, la Giunta Comunale ha applicato un ulteriore abbattimento del canone mensile del 20%, rideterminandolo in €.344,00 ed approvato il presente capitolato di gara ;

ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE

È oggetto di locazione l'immobile "Posto di ristoro in località Lago Pescara" così come identificato nel decreto del Presidente della Regione Puglia n. 737 del 12/11/2014, nonché l'area comunale immediatamente circostante così come risultante dall'allegata planimetria;

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammesse a presentare istanza di concessione in locazione le imprese, ditte individuali, cooperative e consorzi, anche di nuova costituzione, aventi come oggetto sociale la ristorazione e la

somministrazione di alimenti e bevande regolarmente iscritte alla Camera di Commercio II.AA. Al fine di favorire l'ubicazione di nuove imprese nel territorio bicarescense e/o l'imprenditoria giovanile, sono ammesse prioritariamente Ditte di imprenditori giovani (con età inferiore ai 40 anni).

ART. 3 - ATTIVITA' CONSENTITE

Le attività consentite sono quella di ricettività turistica e servizi annessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ristorante, bar, pizzeria, affittacamere, casa vacanze, ostello etc), previa a acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività prescelta;

ART. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La locazione avrà durata di 29 anni.

ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è annuale ed è pari ad €. 344,00 mensili. Le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, finalizzata a rendere lo stesso funzionale all'attività prescelta, potranno essere scomutate dal canone di locazione per un importo massimo di €.103.200,00 oltre IVA. La ristrutturazione potrà essere progettata anche prevedendo un costo inferiore a 103.200,00 €. purché idonea all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività. Lo scomputo sarà effettuato solo previo deposito delle fatture inerenti i lavori eseguiti e verifica della regolarità degli stessi da parte dell'UTC. Per gli imprenditori under 40 anni è disposta l'esenzione del canone di locazione per lo start up d'impresa, per un periodo iniziale di 12 mesi solo nell'ipotesi in cui le spese di ristrutturazione siano pari o inferiori ad €.98.040,00.

ART. 6 – CONTENUTO DELL'ISTANZA

L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dall'Ente, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta/Cooperativa/Consorzio richiedente; in caso di Raggruppamento Temporaneo l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione e nel caso di richiesta proveniente da Consorzio partecipante per conto e nell'interesse di uno o più soggetti consorziati, l'istanza deve essere firmata congiuntamente dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati. Alla domanda in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza, come anche la successiva dichiarazione, può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, oltre alla documentazione di cui appresso, deve essere allegata anche la relativa procura in originale o copia conforme nei modi di legge. In caso di Ditta/Cooperativa/Consorzio costituenda l'istanza deve essere redatta dalla/dalle persona/e fisica/che che assume/mono l'impegno a costituirlo.

L'istanza, in caso di Ditta/Cooperativa/Consorzio costituita, deve essere **corredata da:**

1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, redatta in lingua italiana, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in cui il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che:

→ l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di per la seguente attività..... ed attesta i seguenti dati :

- codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese:
- data di iscrizione:
- numero Repertorio Economico Amm.vo in data.....
- forma giuridica.....
- durata della società: data termine:
- data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)
.....
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono: _____;
- INPS matricola azienda: _____ INPS sede competente: _____;

→ l'istante non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D. L.vo n.50/2016 indicandole specificatamente - in quanto compatibili - come qui di seguito riportato:

comma 1 - inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riferita al sottoscrittore e per quanto a conoscenza (ad eccezione che si dimostri una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) per conto:

- del subappaltatore (nel caso di applicazione dell'art. 105, c. 6 del D.Lgs. 50/2016);
- del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

comma 2 - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

comma 4 – insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:

- a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC):
Non costituisce motivo di esclusione l'eventuale dimostrazione con atti secondo cui l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- c) **comma 5** – Insussistenza di:
- d) gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;
- e) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- f) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- g) di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice;
- h) collegamento con altri operatori partecipati alla procedura;
- i) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- k) violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- l) mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 17 L.12 marzo 1999 n. 68, ovvero autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- m) mancata denuncia alle autorità, quale vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- n) dichiarazione dell'operatore economico di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

→ l'istante è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 della Legge n.68/1999;

→ di essere iscritto, nel caso di Cooperative sociali o loro consorzi, nell'Albo Regionale di cui all'art. 9 Legge 381/91 (sezione B o C);

→ di aver, ovvero di non aver, ricevuto la revisione cooperativa e/o l'ispezione obbligatoria da parte dell'Ispettorato del Lavoro e/o dell'Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, così come disposto dal D. L.vo 02/08/2002, n. 220;

→ di aver preso visione e piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di gara e Capitolato d'Appalto;

→ di aver preso atto, in occasione del sopralluogo, dell'immobile oggetto dell'istanza;

→ di essere in regola con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore in questione, con l'indicazione delle relative posizioni previdenziali;

→ di impegnarsi alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'area antistante ;

→ che il numero di fax presso il quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

_____.

In caso di **costituenda Ditta/Cooperativa/Consorzio** deve essere **corredata da:**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta in lingua italiana, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in cui il dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che:

→ per l'espletamento dell'attività di ricettività turistica e servizi annessi nel "POSTO DI RISTORO DI LOCALITA' LAGO PESCARA" si impegna a costituire un'impresa con la seguente forma giuridica (ditta individuale o cooperativa o consorzio)....., con i seguenti titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:

 _____;

→ che si impegna a costituire la suddetta società entro 60 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza dalla stessa;

→ l'istante non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D. L.vo n.50/2016 indicandole specificatamente - in quanto compatibili - come qui di seguito riportato:

comma 1 - inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, riferita al sottoscrittore *Omissis*...per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

comma 2 - insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

comma 4 – insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:

pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);

....*omissis*....

- di aver preso visione e piena conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di gara e Capitolato d'Appalto;
- di aver preso atto, in occasione del sopralluogo, dell'immobile oggetto dell'istanza;
- di impegnarsi alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'area antistante;
- che il numero di fax presso il quale inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
_____.

3. ATTESTATO DI PRESA VISIONE dell'immobile oggetto dell'istanza, rilasciato dal Responsabile del I^o Settore o suo sostituto;

4. COPIA DEL CAPITOLATO D'APPALTO debitamente datato e sottoscritto in ogni sua pagina da parte del soggetto richiedente. Nel caso di consorzio o di raggruppamento temporaneo, il Capitolato deve essere sottoscritto rispettivamente dal legale rappresentante del consorzio o dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

5. IDONEA REFERENZA BANCARIA: una dichiarazione, rilasciata da almeno un istituto bancario e/o intermediario finanziario autorizzato dalla legge 385/93, in ordine alla capacità economica e finanziaria del soggetto partecipante (idonea a garantire il pagamento del canone di locazione e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione);

6. RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA, che costituirà oggetto di valutazione da parte di apposita commissione, concernente l'attività che si intende intraprendere, con specifico riferimento ai fornitori e ai partners che si intende coinvolgere, al risvolto occupazionale e

alle attività a favore del Comune. La relazione tecnica del richiedente dovrà prevedere anche gli interventi di ristrutturazione che si intende porre in essere.

Si precisa che è ammessa l'istanza di massimo due locali attigui (comunicanti e non) soltanto se debitamente motivata in sede di relazione tecnica.

ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

	Punti
Offerta economica	30
Offerta tecnica	70
Sottocriteri:	
imprese giovani (under 40)	10
Presentazione dell'esperienza maturata dall'azienda nel settore prescelto	max5
Numero di fornitori locali (aziende agricole e/o zootecniche) coinvolte nella filiera corta;	max10
Risolto occupazionale:	max 15
Sottocriteri:	
○ 1 unità	5 punti
○ Fino a 3 unità	10 punti
○ Più di 3 unità	15 punti
Attività a favore del Comune (informazione sui prodotti tipici locali, sponsorizzazioni di eventi, partecipazione a eventi di promozione territoriale, sostegno nel riconoscimento di marchi di qualità, fornitura gratuita di prodotti a scopo di rappresentanza, ecc...);	max 5

<p>Progetto inerente gli interventi di ristrutturazione dell'immobile e di manutenzione delle aree circostanti (corredato di quadro economico e cronoprogramma)</p> <p>Sottocriteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia di intervento max 10 punti (a titolo esemplificativo e non esaustivo la commissione valuterà i seguenti aspetti: qualità architettonica del progetto, inserimento ambientale, risparmio energetico, inserimento paesaggistico) • Crono programma dell'investimento max 15 punti entro i 5 anni 15 punti <p>entro 10 anni 10 punti</p> <p>entro 20 anni 5 punti</p>	max25
--	-------

ART. 8 CONCESSIONE IN LOCAZIONE

È istituita apposita Commissione che procede alla istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. La Commissione sarà composta da tre membri individuati tra funzionari e dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Biccari.

La Commissione provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna istanza, secondo le disposizioni sopra riportate. La concessione in locazione avverrà nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili.

ART.9 - OBBLIGHI del LOCATARIO

L'assegnazione dell'immobile comporterà l'obbligo per l'assegnatario di provvedere alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria anche delle parti esterne.

È fatto altresì obbligo all'assegnatario, in conformità alla proposta presentata alla Regione Puglia, di allestire un info point ed un presidio di primo soccorso.

ART. 10 RISERVA

L'Amministrazione si riserva, in caso di bando deserto, la facoltà di assegnare l'immobile, anche a trattativa privata, nei 6 mesi successivi anche in deroga rispetto ai criteri di cui sopra.